

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1261 del 27 agosto 2019

**Rinnovo del contratto al direttore dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura. LR 9 novembre 2001, n. 31, art. 6.**

*[Enti regionali o a partecipazione regionale]*

Note per la trasparenza:

Ai sensi dell' art. 6 della legge regionale n. 31/2001 istitutiva dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), con il presente atto si procede al rinnovo del contratto di diritto privato al Direttore dell'Agenzia.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura", all'articolo 6, stabilisce che il direttore di detta Agenzia è nominato dalla Giunta regionale, tra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza, che hanno ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private.

La norma citata prevede inoltre che:

- il rapporto di lavoro del Direttore dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura sia regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato tra il soggetto interessato ed il Presidente della Giunta regionale;
- al Direttore dell'Agenzia sia attribuita una indennità annua lorda, stabilita dalla Giunta regionale, in misura non superiore al trattamento economico corrisposto ai segretari regionali;
- l'incarico di Direttore sia incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2030 del 6 dicembre 2016, a seguito delle procedure di nomina esperite ai sensi ai sensi della L.R. 27/1997, è stato nominato Direttore dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura il Sig. Fabrizio Stella, nato a Padova il 06/11/1962, il cui rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato della durata di 36 mesi, rinnovabile entro i limiti previsti dall'art. 6, comma 3, della citata L.R. 31/2001.

Sulla base di quanto previsto dalla citata deliberazione n. 2030/2016, il contratto del Direttore dell'Agenzia, scadrà il 31 dicembre 2019. Considerato lo stato di avanzamento della Legislatura regionale, cui è collegato il mandato della Giunta regionale, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa affidata alle cure della Agenzia regionale, anziché procedere all'affidamento ex novo dell'incarico di Direttore dell'Agenzia, previo esperimento, nei termini previsti, delle procedure di selezione di cui alla L.R. 27/1997, appare opportuno privilegiare, tenuto conto anche dei positivi risultati fin qui conseguiti, il rinnovo per ulteriori 24 mesi dell'incarico in essere, ampiamente entro i limiti consentiti dall'art. 6, comma 3, della L.R. 31/2001, e come previsto dal contratto di lavoro di diritto privato sottoscritto tra le parti, ferme le clausole di risoluzione anticipata del rapporto ivi previste.

Peraltro, va considerato lo specifico ruolo di AVEPA quale Organismo pagatore per la Regione del Veneto di aiuti, contributi e premi comunitari, anche connessi o cofinanziati, previsti dalla normativa Unionale derivati dai fondi FEAGA, FEASR e FESR, che porta la stessa a partecipare alla valutazione ex ante di taluni aspetti dei programmi in cui si articolano le funzionalità dei citati Fondi unionali, sia alla definizione ed implementazione degli strumenti di gestione degli stessi.

L'unione europea articola la politica di sviluppo strutturale attraverso una programmazione settennale, che definisce gli obiettivi e le regole e la dotazione finanziaria delle citate linee in cui si declina tale politica: il 2020 sarà l'ultimo anno dell'attuale settennato (2014-2020) e l'anno successivo inizierà quello seguente 2021-2027, i cui Regolamenti e disposizioni attuative sono in corso di discussione in sede europea; in tale quadro, considerata la delicatezza e l'importanza del presente periodo quale snodo tra la programmazione in corso di chiusura e quella futura, è di tutta evidenza l'opportunità di garantire una continuità gestionale dell'Agenzia che consenta di affrontare gli impegni di tale periodo di transizione confermando la linea di governance.

Si propone pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 3 della citata legge n. 31/2001, di rinnovare il contratto di diritto privato che incarica il Sig. Fabrizio Stella, nato a Padova il 06/11/1962, quale Direttore dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, affidato con DGR n. 2030/2016, in scadenza il 31 dicembre 2019, per la durata di ulteriori 24 mesi, confermando tutte le clausole contrattuali richiamate nella citata deliberazione, ivi comprese le clausole del trattamento economico, proponendo per l'approvazione l'allegato schema di rinnovo di contratto (**Allegato A**).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura".

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2030 del 6 dicembre 2016.

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n. 1.

delibera

1. di approvare quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rinnovare, per 24 mesi fino al 31 dicembre 2021 il contratto di diritto privato con il Direttore di AVEPA, Sig. Fabrizio Stella, nato a Padova il 06/11/1962, in scadenza il 31 dicembre 2019, confermando tutte le clausole contrattuali di cui alla DGR 2030/2016 e relativo allegato, ivi comprese le clausole inerenti al trattamento economico;
3. di approvare lo schema di rinnovo del contratto di diritto privato tra il Direttore di AVEPA e il Presidente della Giunta regionale di cui all'**allegato A** al presente provvedimento;
4. di subordinare l'efficacia del rinnovo all'attestazione della permanenza dell'insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs n. 39 dell'8 aprile 2013;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione



**SCHEMA DI RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO  
PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL  
DIRETTORE DELL'AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA**

Premesso che

- Con deliberazione della Giunta regionale del Veneto 6 dicembre 2016 n. 2030 è stato nominato direttore dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura il sig. Fabrizio Stella, sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 3 della Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31
- L'articolo 3 dello schema di contratto di lavoro di diritto privato allegato alla citata deliberazione n. 2030/2016 e sottoscritto dalle parti, prevede che lo stesso si possa rinnovare entro i limiti previsti dall'art. 6 comma 3 della L.R. 31/2001,

con la presente scrittura privata, che si redige in duplice originale, fra:

- la **Regione del Veneto**, rappresentata dal Presidente dott. Luca Zaia a ciò autorizzato dall'articolo 6 comma 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31;

e

- il **Sig.** Fabrizio Stella (C.F. STLFRZ62S06G224J) nato il 6/11/1962 a Padova domiciliato per la carica presso l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura in Padova, giusta deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_;

**si conviene e stipula quanto segue:**

Art. 1



d4f58644



In applicazione dell'articolo 6 della Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura rinnova il contratto di lavoro di diritto privato in essere ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 2030/2016, a favore del Sig. Fabrizio Stella per le funzioni di Direttore dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura che accetta, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_.

#### Art. 2

La sede di lavoro è a Padova, salvo diversa localizzazione disposta dalla Giunta Regionale.

Il Sig. Fabrizio Stella si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, le funzioni di Direttore.

#### Art. 3

Il presente rinnovo contrattuale decorre dal 1 gennaio 2020 con durata di 24 mesi (ventiquattro mesi).

Il presente contratto può essere risolto dalla Giunta Regionale, prima della scadenza, per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile e nel caso di valutazione negativa rispetto agli obiettivi posti dalla Giunta stessa.

Il Direttore, tuttavia, ha facoltà di recedere anteriormente alla scadenza del termine dando un preavviso di tre mesi.

Il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta Regionale, può esonerare dall'obbligo di preavviso.

#### Art. 4

La retribuzione annua è fissata complessivamente in euro 130.749,51 (*centotrentamilasettecentoquarantanove/51 euro*) al lordo di oneri e ritenute di legge.



d4f58644



La retribuzione mensile è quindi fissata in euro 10.057,65 (*diecimilacinquatasette/65 euro*) al lordo degli oneri ed è corrisposta in tredici mensilità.

La retribuzione può essere elevata di un ulteriore 10 % massimo, secondo l'esito della valutazione dei risultati e obiettivi conseguiti.

In caso di missioni e trasferte è dovuto un trattamento commisurato a quello previsto per i Dirigenti della Regione.

Le parti convengono che il presente contratto, durante il periodo di vigenza, recepirà automaticamente le eventuali disposizioni normative statali e regionali che dovessero intervenire successivamente per disciplinare la materia.

#### Art. 5

Il Direttore viene iscritto, per il trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza ai relativi istituti previsti per i Dirigenti di ruolo, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

#### Art. 6

Le parti convengono che in caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo intervenuto (compresi anche la decadenza, la revoca, la risoluzione del contratto – anche se intervenuta nelle ipotesi previste dal precedente articolo 3) nulla sia dovuto a titolo di risarcimento e/o indennità di recesso e/o cessione del rapporto di lavoro.

#### Art. 7

Per quanto riguarda l'orario di lavoro, le ferie e il riposo settimanale, si applica la normativa vigente prevista per i dipendenti appartenenti alla qualifica dirigenziale.

#### Art. 8



d4f58644



Nel caso di interruzione continuativa del servizio per malattia od infortunio non dipendente da causa di servizio, l'Amministrazione conserva al prestatore di lavoro l'incarico per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi, durante il quale gli corrisponderà l'intera retribuzione.

Allo scadere dei termini indicati, ove perduri lo stato di malattia o infortunio, l'Amministrazione provvederà al riconoscimento del 50% della retribuzione sino a un massimo di ulteriori sei mesi, decorsi i quali, potrà rescindere il rapporto di lavoro.

Nel caso, invece, di malattia od infortunio dipendente da causa di servizio, l'Amministrazione conserverà al prestatore di lavoro l'incarico, corrispondendogli l'intera retribuzione, fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata una invalidità permanente totale o parziale, quest'ultima che sia tale da non far riprendere le normali attribuzioni.

In ogni caso, il periodo di conservazione dell'incarico e di corresponsione della retribuzione non potrà superare la data di scadenza del contratto.

#### Art. 9

Il Direttore si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, non accetterà incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni ed attività inerenti all'Ufficio.

Il Direttore si impegna a comunicare tempestivamente, per le conseguenti determinazioni ivi compresa l'applicazione del successivo art. 10, le eventuali incompatibilità e conflitti di interesse, di cui all'art. 12 della LR n. 27/97 ed all'art. 6, comma 5, della LR n. 31/2001, che dovessero insorgere durante l'incarico.

#### Art. 10

Il Direttore dichiara sotto la propria responsabilità:



d4f58644



- di non avere in essere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo con altre Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati;
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui al D.lgs. 8 aprile, n. 39 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 190/2012”;
- di non rivestire cariche pubbliche elettive;
- di non avere cariche in partiti politici;
- di non avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.

Il verificarsi di una delle suddette condizioni costituiscono giusta causa di recesso ai sensi dell’articolo 3.

Art. 11

Il Direttore può essere autorizzato allo svolgimento di incarichi occasionali o temporanei, secondo quanto previsto dalle disposizioni previste per i dirigenti regionali.

Art. 12

Per i patti non espressamente contemplati nel presente contratto di lavoro a tempo determinato si rimanda alle norme del Codice Civile e, in via residuale, alla legislazione regionale e al C.C.N.L. del personale dirigenziale del comparto “Regioni – Autonomie Locali”.

Art. 13

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Venezia.

Art. 14



Il presente contratto di lavoro è esente da imposta di bollo (DPR 26 ottobre 1972, n. 642, Tabella articolo 25) e da registrazione (DPR 26 aprile 1986, n. 131, Tabella articolo 10).

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

Il Presidente della Giunta Regionale

- Dott. Luca Zaia -

Il Contraente

- Fabrizio Stella-



d4f58644

